

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1993, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione siciliana e dell'azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 Pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15.

Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa Pag. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 21.

Modificazioni di alcuni servizi regionali operanti in materia ambientale, modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 22.

Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo di informazione e animazione rurale «Carrefour» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il riordino delle comunità montane, in ordine alla rideterminazione delle zone omogenee nella provincia di Piacenza e ai provvedimenti di costituzione delle comunità montane Pag. 13

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25.

Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a.

Pag. 13

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1993, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 20 del 17 aprile 1993)

(Omissis).

93R0394

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15.

Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 24 del 13 maggio 1993)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER IL CONTENIMENTO, LA RAZIONALIZZAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELLA SPESA

Art. 1.

Commissioni, comitati, consigli, collegi

1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell'attività ordinaria ed istituzionale.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.

6. Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

7. Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.

8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana dei dati acquisiti.

9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole «ridotti del 50 per cento».

Art. 2.

Missioni

1. Al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo l'equiparazione delle qualifiche da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione.

2. Per l'anno 1993 sono sospese tutte le missioni all'estero sia con riguardo all'Amministrazione regionale che agli altri enti ed organismi del settore pubblico regionale, salvo casi di comprovate necessità per esigenze di servizio.

Art. 3.

Altre spese di funzionamento

1. L'amministrazione regionale e gli enti del settore pubblico regionale per l'acquisto e le forniture di beni e servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il provveditorato dello Stato.

Art. 4.

Recupero finanziamenti non utilizzati

1. Le somme assegnate ai comuni ed alle province regionali per il finanziamento di spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e dell'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle assegnazioni, sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione e riassegnate agli originari capitoli di spesa. Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già appaltati i relativi lavori, opere o forniture.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle assegnazioni della Regione in favore di enti e organismi del settore pubblico regionale.

3. È istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, un servizio avente funzioni di osservatorio sull'attività finanziaria degli enti locali, di collegamento e coordinamento con gli stessi, al fine di agevolare l'utilizzazione delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dall'amministrazione regionale.

Art. 5.

Concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato

1. I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento dei titoli stessi.

2. Per il periodo compreso fra la data di maturazione degli interessi relativi alle operazioni di credito agevolato di cui al comma 1 o alle singole rate di esse e la data di effettivo pagamento dei titoli stessi saranno corrisposti, su documentata richiesta degli istituti ed aziende di credito, gli interessi per ritardato pagamento delle rate scadute.

3. Al pagamento degli interessi di cui al comma 2 provvedono le amministrazioni interessate, ponendo i relativi oneri a carico di appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione aventi natura obbligatoria.

4. La misura percentuale degli interessi da corrispondere è quella prevista dall'art. 1284 del codice civile; il calcolo è effettuato in ragione di anno e/o frazione e non può essere capitalizzato.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 e all'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.

Art. 6.

Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione.

1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.

2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico-economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.

4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le regioni stesse.

5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intese Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione.

Art. 7

Recupero risorse da destinare alla ripresa dell'economia

1. Al fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili della Regione per la ripresa dell'economia, i residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, cui non corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi o i cui provvedimenti di impegno non risultino ancora registrati dalla Corte dei conti, sono eliminati dal bilancio.

2. L'accertamento delle somme da eliminare a norma del comma 1 è effettuato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da registrarsi alla Corte dei conti e da allegare al rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1993.

3. Le somme corrispondenti all'ammontare dei residui eliminati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portate in aumento degli appositi fondi globali di conto capitale per il finanziamento di nuove iniziative legislative del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 8.

Modifica degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sulla contabilità regionale

1. All'art. 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche, le parole «possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere» sono sostituite dalle seguenti: «possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a tre anni e residui delle spese relative a beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione».

2. All'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio»

Art. 9

Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

Titolo II

INTERVENTI NEI COMPARTI PRODUTTIVI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 10.

Celebrazione dei fasci siciliani

1. Per lo svolgimento a Palermo del Convegno «I fasci siciliani» nonché per le attività di studio sulle vicende storico-politiche connesse al relativo periodo, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 250 milioni.

Art. 11.

Potenziamento servizi di vigilanza sulla pesca

1. Per il completamento del programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia mediante l'acquisto di mezzi nautici, delle attrezzature e delle dotazioni occorrenti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 50401).

Art. 12.

Disposizioni diverse

1. Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinate per la gestione dei licei linguistici e musicali attualmente gestiti da tali enti.

2. Le autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione, già concesse in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali a norma della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89, sono cedute gratuitamente in proprietà ai concessionari, cui competono le spese di trasporto e di manutenzione previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89.

Capo II

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13.

Rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 Credito agrario

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

art. 13, comma 4 (capitolo 55681) lire 20.000 milioni;

art. 30 (capitolo 55691) lire 8.000 milioni;

art. 15 (capitolo 56488) lire 5.000 milioni.

2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1993, le ulteriori spese rispettivamente di lire 20.000 milioni (capitolo 54551) e di lire 30.000 milioni (capitolo 55690).

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1993, i limiti di impegno indicati a fianco di ciascun articolo:

art. 13 - limite di impegno quinquennale (capitolo 55680) lire 5.000 milioni;

art. 15 - limite di impegno quinquennale (capitolo 56486) lire 4.000 milioni;

art. 26 - limite di impegno ventennale (capitolo 55689) lire 4.000 milioni;

art. 33 - limite di impegno trentennale (capitolo 55692) lire 4.000 milioni.

Art. 14.

Razionalizzazione degli interventi per l'Istituto regionale della vite e del vino

1. A decorrere dall'anno 1994 le spese previste per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, all'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12, all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, sono determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e sono ricomprese nel contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, di cui all'art. 46 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 (capitolo 15004).

Art. 15.

Giornata dell'albero dedicato alle vittime della mafia

1. Nel quadro delle iniziative per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale ed al fine di perpetuare la memoria delle vittime della mafia, è promossa «La giornata dell'albero e dell'ambiente» a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 16.

Manifestazione «L'arancia della salute»

1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24 (capitolo 55039), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, a concedere un contributo di lire 500 milioni all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro - Comitato Sicilia - per l'organizzazione della manifestazione «L'arancia della salute».

2. L'Associazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge presenta all'Assessorato dell'agricoltura e le foreste un programma dettagliato ed entro sessanta giorni dalla manifestazione il rendiconto del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.

Art. 17.

Difesa dalle avversità atmosferiche

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese ammissibili possono riguardare iniziative, interventi e attrezzature di difesa contro la siccità e la manutenzione delle attrezzature di difesa contro la grandine, la brina e il gelo, comprese quelle previste dall'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36. Le spese per le attrezzature di difesa contro la grandine, la brina e il gelo,

comprese quelle previste dall'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, vengono ammesse esclusivamente alle provvidenze di cui all'art. 13 della legge 25 marzo 1986, n. 13 e successive aggiunte e modificazioni. Vengono tuttavia eccezionalmente ammesse al contributo di cui al comma 1 del presente articolo le spese per le attrezzature di cui all'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36 limitatamente alle domande presentate entro il 31 marzo 1992 e comunque per un importo complessivo non superiore a lire 24.000 milioni»

Art. 18.

Disposizioni diverse

1. A decorrere dall'anno 1994, la spesa annua autorizzata per le finalità dell'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive modifiche, è ridotta di lire 2.000 milioni.

2. Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 500 milioni.

3. Il limite di spesa indicato nel terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è elevato a lire 100 milioni.

4. Il limite contributivo di cui all'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, comma 4, è elevato a lire 20 milioni.

5. Per le finalità previste dall'art. 41 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è autorizzata, per il triennio 1993-1995, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni di cui 500 milioni per l'anno 1993 (capitolo 14621).

6. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il contributo per la stipula di contratti assicurativi nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta è esteso ai singoli produttori.

4. Alla liquidazione ed al pagamento del contributo previsto dal comma 3 provvede l'ispettorato competente per provincia previa presentazione della copia autentica della polizza assicurativa.

Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni».

7. All'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, le parole: «Assessore regionale per il bilancio e le finanze» sono sostituite dalle parole: «Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste»

8. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13 è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21108.

Art. 19.

Nomina amministratori Consorzi di bonifica

1. Nelle more della riforma e del riordino dei Consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni previste dalla legislazione vigente per gli organi dei Consorzi di bonifica siciliani sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Sperimentazione orto-floro-vivaistica

1. Al fine di potenziare le attività di sperimentazione nel settore orto-floro-vivaistico e arboricolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli enti locali territoriali, che abbiano promosso specifiche attività nel settore, contributi per il potenziamento strutturale e/o per la gestione di campi sperimentali sino al 90 per cento della spesa ammissibile a finanziamento

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 21.

Sistema informativo agrumi

1. Allo scopo di realizzare nella Regione, a norma dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, il sistema informativo per gli agrumi previsto dalla misura 9.7 POP Sicilia 1989/1993 - Ob. 1, di cui al regolamento CEE n. 2052/88, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ISMEA con sede in Roma - in esecuzione di specifico accordo di programma con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione, ivi comprese le necessarie dotazioni strumentali, e l'avvio operativo di un sistema telematico integrato nella rete informativa nazionale, in grado di fornire agli operatori della filiera agrumicola siciliana informazioni sulle strutture, sull'organizzazione e sull'andamento dei mercati agrumari nazionali ed esteri; dovrà essere altresì prevista nell'ambito della medesima convenzione la formazione del personale regionale che assicuri, alla scadenza della convenzione con l'ISMEA, il funzionamento del sistema informativo regionale.

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14;

art. 1 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 29;

ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;

commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7;

comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23;

comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

Capo III

ENTI LOCALI

Art. 23

Interventi per l'occupazione

1. I comuni e le province della Sicilia possono essere autorizzati all'immissione in servizio di personale entro i limiti previsti dalle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, nonché nei limiti delle graduatorie concorsuali approvate dai rispettivi organi deliberativi entro il 31 dicembre 1991 o delle richieste di finanziamento all'uopo presentate all'Assessorato regionale degli enti locali entro la stessa data.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 18705 e 18709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993.

3. I soggetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che lasciano le cooperative non possono essere sostituiti da altri.

Art. 24.

Assistenza domiciliare agli anziani

1. La spesa autorizzata per la concessione ai comuni, singoli o associati, dei contributi per l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e successive modifiche, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, di lire 15.000 milioni (capitolo 19025)

Art. 25.

Consigli comunali

1. La durata dei consigli comunali eletti prima dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1992, n. 7 è di anni 4.

2. Nell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, l'espressione «sei mesi» è sostituita con l'espressione «tre mesi».

3. La disposizione di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 non si applica qualora entro tre mesi si debba procedere al rinnovo per scadenza normale dei consigli e, in ogni caso, dalla prima elezione a suffragio popolare dei sindaci.

4. Il secondo comma dell'art. 169 dell'Ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:

«Essi si rinnovano integralmente in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 30 giugno o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza o di scioglimento».

5. Agli oneri derivanti dall'effettuazione del turno elettorale autunnale dell'anno 1993, valutati in lire 200 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 18215.

Art. 26.

Consigli di quartiere

1. Il terzo comma del punto m) dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che recita:

«I consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modificazioni, compatibili con il nuovo assetto dettato dall'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, s'intendono prorogati fino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva all'entrata in vigore dello statuto comunale» è sostituito con il seguente:

«I consigli di quartiere dei comuni che non abbiano provveduto alla approvazione dello statuto vengono rinnovati con lo stesso sistema con cui sono stati eletti contemporaneamente al rinnovo dei rispettivi consigli comunali».

Art. 27.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

lettera c, dell'art. 44, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33.

Capo IV

BILANCIO E FINANZE

Art. 28.

*Modifica della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39
Ricapitalizzazione istituti di credito*

1. Gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 sono abrogati.

2. Gli interventi previsti dall'art. 1 della stessa legge sono attuati direttamente in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

3. Le predette società per azioni dovranno costituire, a fronte dei versamenti, apposite riserve denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e alla presente legge.

4. Tali riserve saranno utilizzate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'aumento di capitale delle società per azioni stesse, con attribuzione dei corrispondenti titoli alla regione siciliana.

Art. 29.

Conferenza sul credito

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a promuovere una conferenza generale sul credito e l'economia in Sicilia, sulla base di apposito progetto da approvarsi con decreto assessoriale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Per l'organizzazione della conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può avvalersi di organismi od istituzioni pubbliche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 250 milioni.

Art. 30.

Interventi librai siciliani

1. Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36 è autorizzato, per l'anno finanziario 1993, il limite quinquennale di impegno di lire 500 milioni.

Art. 31.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94;

art. 35 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

Capo V

INDUSTRIA

Art. 32.

Nuove iniziative industriali

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio della Regione siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà apposita convenzione.

2. Il contributo sugli interessi è fissato in misura non superiore al 64 per cento del tasso di riferimento determinato mensilmente per il settore dell'industria dal Ministro del tesoro, vigente al momento della stipula dei mutui concessi dagli enti creditizi. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore regionale per l'industria fissa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente comma, nonché i criteri da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui ai precedenti commi.

3. Del regime agevolato di cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1º marzo 1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa non rinuncia

alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.

4. Alle operazioni previste dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500 milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire 44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni successivi.

Art. 33.

Rifinanziamento fondi I.R.F.I.S.

1. La misura dell'intervento creditizio previsto dall'art. 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta al 60 per cento ed il relativo fondo di rotazione è incrementato della somma di lire 60.000 milioni a valere sull'esercizio 1993.

2. L'intervento creditizio di cui al comma 1 si applica anche nei confronti delle imprese che abbiano perfezionato o perfezionino i contratti di finanziamento ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, pur non avvalendosi dei benefici di cui all'art. 12-ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.

3. Il termine di 24 mesi previsto dall'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 quale risulta modificato dall'art. 39 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 è aumentato a 48 mesi.

4. Il fondo regionale di garanzia regionale, istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato della somma di lire 25.000 milioni nell'esercizio in corso.

5. All'art. 46, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 sono soppresse le parole «ed esauriti i limiti temporali di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

6. Il fondo di rotazione di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108 è incrementato della somma di lire 25.000 milioni nell'esercizio in corso.

Art. 34.

Interventi per l'assessamento finanziario delle imprese

È istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese manifatturiere operanti in Sicilia, con investimenti fissi netti non superiori a 10 miliardi di lire che, avendo al 31 dicembre 1992 un rapporto debiti bancari a breve termine/mezzi propri superiori a 1,5, intendono procedere al consolidamento di durata non superiore a dieci anni dei debiti eccedenti tale valore attraverso la stipula di mutui ai tassi di riferimento determinati mensilmente per il settore dell'industria dal Ministro del tesoro maggiorati di due punti. Per ogni impresa il limite massimo del mutuo è determinato in ragione di lire 50 milioni per ogni unità occupata.

2. Il suddetto contributo in conto interessi sarà pari a 5 punti ed è subordinato ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.

3. L'Assessore regionale per l'industria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà direttive in ordine all'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il limite di impegno decennale di lire 30.000 milioni.

Art. 35.

Commissari enti economici

1. I poteri del commissario unico, nominato per la gestione dell'ente minerario siciliano, dell'ente siciliano di promozione industriale e dell'azienda asfalti siciliana, cesseranno il trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della normativa che andrà a regolare il riordinamento delle partecipazioni regionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.

Art. 36.

Dipendenti settore minerario

1. L'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. I benefici di cui agli articoli 5, 6, primo e secondo comma, 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale n. 27 del 1984, già utilizzati presso il centro operativo o unità e stabilimenti minerari e stabilimento Sorim di Terrapelata.

2. Le istanze dirette ad ottenere i benefici di cui all'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come modificato al comma 1, vanno presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale che abbia già usufruito del prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come modificato dal comma 1.

Art. 37.

Disposizioni diverse

1. A decorrere dall'anno 1993, la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, è ridotta a lire 35 milioni (capitolo 24954).

Art. 38.

Abrogazione di norma

1. La lettera c dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è abrogata.

Capo VI

LAVORI PUBBLICI

Art. 39.

Ente acquedotti siciliani

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42 è prorogato al 1994.

2. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la concessione all'Ente acquedotti siciliani (EAS) di un contributo di lire 47.000 milioni.

Art. 40.

Cooperative di abitazione

1. Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1993, il limite ventennale di impegno di lire 800 milioni (capitolo 68585).

Art. 41.

Edilizia abitativa

1. Il termine dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è elevato a mesi 6 e, riferito al precedente programma di complemento del piano decennale, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, scaduto il quale avverrà lo scorrimento degli ammessi in graduatoria nei confronti dei quali il termine anzidetto scadrà il successivo anno.

2. Per adeguare al limite massimo, aggiornato a norma della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche, l'intervento regionale, è autorizzato per l'anno finanziario 1993 il limite di impegno venticinquennale di lire 14.000 milioni (capitolo 68575).

Art. 42.

Ortigia

1. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, dopo la parola «massimo» le parole «20 milioni di lire» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di lire»; al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, le parole «25 milioni di lire» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di lire»; al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 le parole «50 milioni di lire» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di lire».

Capo VII

LAVORO

Art. 43.

Disposizioni diverse

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'espressione: «per il triennio 1991/1993» è sostituita dalla seguente: «per il quadriennio 1992/1995».

2. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 700 milioni (capitolo 74603).

Capo VIII

COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

Art. 44.

Cooperative edilizie

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato a predisporre un programma di interventi in forza delle risultanze del concorso bandito in applicazione dell'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati nuovi limiti venticinquennali di impegno, di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1994 (capitolo 75201).

È altresì autorizzato il limite venticinquennale di impegno di lire 35.600 milioni per l'anno finanziario 1993, per la concessione di contributi alle cooperative edilizie incluse nella graduatoria che sarà formata per le finalità della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a seguito di bando pubblicato nell'anno 1989 (capitolo 75201).

Art. 45.

Mandorla di Avola

1. Nell'ambito della produzione della frutta secca siciliana la Regione riconosce l'altissimo pregio della «mandorla di Avola», derivante dalla «cultivar pizzuta», tipica del territorio della zona sud della provincia di Siracusa e specificatamente dei comuni di Avola, Noto, Rosolini, Ispica, Solarino, Florida e Siracusa.

2. Al fine di definire i requisiti di qualità per la concessione per l'uso del marchio di qualità Regione siciliana, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposito regolamento, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 - titolo I, con l'indicazione dei criteri generali richiesti per questa specialissima coltivazione di mandorlo.

3. Alle aziende produttive e commerciali, singole e associate, autorizzate ai sensi del titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 all'uso del marchio regionale di qualità per partite di prodotti riconosciuti idonei ed abilitati ad esserne contrassegnati come «mandorla di Avola» ed a favore dei quali esse svolgono attività di promozione e di pubblicità sia in Italia che all'estero, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo, sulle spese a tale titolo sostenute e documentate, al netto di IVA e di altro onere fiscale, fino alla misura del 50 per cento e per una somma comunque non superiore al 10 per cento del fatturato aziendale.

4. Il contributo di cui al comma 3 è elevato fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in caso di esercizio di attività promozionale e pubblicitaria a carico dei consorzi di produttori e/o commercianti autorizzati all'uso del marchio regionale di qualità «mandorla Avola».

5. Il contributo viene erogato, fino al massimo del 50 per cento, anticipatamente e, per la differenza a saldo, su presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplina con apposite norme di attuazione le modalità e le procedure amministrative per l'ottenimento del contributo e delle anticipazioni di cui al presente articolo.

7. Per le finalità di cui ai commi precedenti è destinata per l'esercizio finanziario in corso la somma di lire 1.000 milioni.

8. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello previsto nel comma 7 saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

Art. 46.

Artigianato

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono autorizzate per l'anno finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- art. 9 (capitolo 75660) lire 20.000 milioni;
- art. 12 (capitolo 75662) lire 20.000 milioni;
- art. 16 (capitolo 75663) lire 1.000 milioni;
- art. 18 (capitolo 75664) lire 8.000 milioni;
- art. 21 (capitolo 75665) lire 1.000 milioni.

2. Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 47.

Cooperazione

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993.

2. Per le finalità di cui all'art. 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio corrente.

Art. 48.

Credito alle cooperative

1. Al fine di consentire all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) il concorso nel pagamento degli interessi a favore delle aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuano operazioni di credito in favore delle cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa annua di lire 15.000 milioni da versare all'IRCAC.

Art. 49.

Modifica della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 Fermo biologico

1. Sono esclusi dai benefici previsti dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, i natanti che esercitano la pesca fuori dal Mediterraneo.

2. È abrogato il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.

3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, le parole «per un periodo non superiore ad un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1990» sono sostituite con le seguenti: «sino al 31 dicembre 1994».

4. Ai fini del computo del periodo di fermo supplementare di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, vengono considerati validi i giorni di fermo effettuato tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le modalità di accertamento del predetto fermo saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

Art. 50.

Centri approvvigionamento collettivo

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è sostituito dal seguente:

«1. L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a 20 anni dalle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo».

Art. 51.

Disposizioni diverse

1. Le disposizioni di cui agli artt. 6, commi 3 e 4, e 24 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, si applicano anche all'IRCAC.

2. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993 (capitolo 35363), di cui almeno 5.000 milioni dovranno essere destinati alla ricostituzione delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte al trattamento di previdenza e di quiescenza del personale.

3. Per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 è soppressa la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni (capitolo 35202).

4. Le competenze previste dall'art. 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono esercitate dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. La previsione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è ridotta da lire 15.000 milioni a lire 14.000 milioni (capitolo 35214).

6. Le spese necessarie per la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuare il versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione concedente.

Art. 52.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:
- primo comma, secondo alinea, dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;
 - lettera d dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;
 - lettera p della tabella A allegata alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
 - numero 5 della lettera b dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12;
 - lettera b dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6.

Capo IX

BENI CULTURALI

Art. 53.

Contributi in favore degli istituti dei ciechi

1. Lo stanziamento del capitolo 37352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 è incrementato di lire 2.500 milioni ed è destinato quanto a lire 1.500 milioni all'Istituto «Opere Riunite I. Florio e A. Salamone» di Palermo e quanto a lire 1.000 milioni all'Istituto «T. Ardizzone Gioeni» di Catania.

2. L'Istituto dei ciechi «Opere Riunite I. Florio e A. Salamone» è impegnato, nel quadro della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e secondo le finalità dell'art. 8, lettere l ed m della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a realizzare:

a) il consolidamento e il potenziamento del centro socio-riabilitativo a valenza educativa, in favore di soggetti ciechi pluriminorati che abbiano assolto all'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;

b) l'organizzazione, anche in favore di soggetti pluriminorati, di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;

c) un centro di consulenza e di documentazione tiflopedagogica per il sostegno dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità visive.

Art. 54.

Stamperia Braille

1. Il contributo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille è incrementato per l'esercizio 1993 di lire 500 milioni (capitolo 38086).

Art. 55.

Destinazione immobili Unione italiana ciechi

1. Salve restando le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, l'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia può destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della Regione siciliana, per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 56.

Istituto internazionale del Papiro e Museo Mandralisca

1. La dotazione finanziaria del capitolo 38054 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 è incrementata di lire 600 milioni, per la concessione di un contributo di 300 milioni da corrispondersi rispettivamente all'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa ed alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù.

Art. 57.

Libera Università di Trapani

1. Il contributo in favore del Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani è incrementato per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 di lire 300 milioni ed il 50 per cento dell'incremento è destinato alla effettuazione di corsi finalizzati alla preparazione di aspiranti magistrati.

Art. 58.

Istituzione del Museo e del Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi

1. Ad integrazione del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è istituito il Museo ed il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, la cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare i contributi previsti dal combinato disposto del comma 4 dell'art. 2 e dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 59.

Centro internazionale studi sociologici di Messina

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 (capitolo 38089).

Art. 60.

Libera Università degli Iblei

1. È concesso un contributo di lire 300 milioni alla Associazione per la libera Università degli Iblei finalizzato a consentire il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 61.

Museo degli arazzi di Marsala

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 300 milioni in favore del Museo degli Arazzi con sede in Marsala, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del Museo.

Art. 62.

Fondazione Giuseppe Whitaker

1. Il contributo autorizzato dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo è elevato per l'esercizio finanziario 1993 a lire 500 milioni.

Art. 63.

Museo internazionale delle Marionette

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore del Museo internazionale delle Marionette dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del museo.

Art. 64.

Teatro comunale di Adrano

1. Per la salvaguardia, la valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

Art. 65.

Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Art. 66.

Edilizia universitaria

1. È differito all'esercizio 1993 il limite dell'impegno autorizzato con l'art. 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 in favore dell'Università di Palermo (capitolo 79357).

Art. 67.

Catalogazione beni culturali

1. Da parte delle società e dei consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi aerofotografici (capitolo 38354) vengono utilizzati prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano la loro opera.

2. Della rimanente quota il 50 per cento viene selezionato dal personale di cui agli articoli 19 e 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni purché in possesso dei requisiti previsti dalle convenzioni e dagli accordi sindacali.

Capo X

SANITÀ

Art. 68.

Risanamento allevamenti zootecnici

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e dell'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 17.000 milioni per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffuse.

2. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione delle indennità ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1993.

3. Tutti gli adempimenti ed operazioni connessi all'accertamento dei presupposti per le corresponsioni delle indennità di cui ai precedenti commi debbono essere effettuati esclusivamente dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 69.

Contributi in favore di associazioni per l'assistenza dei malati oncologici terminali

1. Per la concessione di contributi a favore delle associazioni già costituite che si occupano di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali aventi sede ed operanti in Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.

2. I contributi vengono assegnati dall'Assessorato regionale della sanità previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio e dell'attività programmata.

3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sono tenute a presentare il rendiconto delle somme utilizzate.

Art. 70.

Osservatorio epidemiologico

1. In considerazione dei compiti assegnati all'Osservatorio epidemiologico regionale dall'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981 la dizione del capitolo 41214 del bilancio regionale comprende le spese per l'acquisto di hardware, software, attrezzature, arredi e beni di consumo finalizzati al raggiungimento dell'operatività dello stesso Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 71.

Commissioni conferimento sedi farmaceutiche

1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'Assessorato regionale della sanità, per il conferimento di sedi farmaceutiche, nonché per la copertura dei posti in organico individuati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 72.

CORELSI - AIAS

1. La CORELSI - AIAS è autorizzata a svolgere attività didattica e di formazione del personale parasanitario nell'ambito della programmazione regionale disposta dall'Assessore regionale per la sanità e dei requisiti e delle modalità previsti per lo svolgimento di tale attività.

2. È abrogato il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68.

Art. 73.

Commissioni invalidità civile

1. Ai sanitari componenti delle Commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 è corrisposto un compenso di lire quindicimila per ogni soggetto visitato. Al segretario delle commissioni di cui sopra è corrisposto un compenso pari al 30 per cento di quello dato ai sanitari per ogni pratica definita.

2. Per ogni visita domiciliare ai componenti la commissione che effettuano la visita il compenso è raddoppiato. Per ogni seduta della commissione è corrisposto a ciascun componente della stessa un gettone di presenza di lire venticinquemila.

3. Le sedute di commissione si effettuano al di fuori dell'orario di servizio.

4. La spesa di cui al presente articolo, valutata in lire 7.000 milioni, graverà sul fondo sanitario regionale.

Capo XI

TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 74.

Inverventi per il centro storico di Palermo

1. Per il recupero del centro storico di Palermo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 170.000 milioni di cui lire 50.000 milioni per l'anno 1993.

2. La gestione delle somme di cui al comma 1 e di tutte quelle che dovessero essere a questo titolo erogate anche da altri enti, spetta al Comune di Palermo previa apposita legge che, al fine di consentire gli interventi previsti dai piani urbanistici attuativi, esecutivi, disciplinerà i criteri degli aiuti ai privati e l'assegnazione delle case in abitazione. Detta normativa verrà varata dall'Assemblea regionale siciliana entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

3. Al fine di consentire al comune di Palermo una efficace azione tecnico-amministrativa finalizzata al recupero del centro storico ed un continuo monitoraggio degli interventi, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni da destinare alla struttura tecnico-amministrativa esistente competente per gli interventi nel centro storico.

Art. 75.

Canoni per concessioni demaniali marittime

1. In attesa di un'organica regolamentazione della materia dei canoni afferenti concessioni demaniali marittime, basata su criteri di corrispettività in funzione dell'utilità economica ricavata dall'uso del bene, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei, appartenenti alla Regione siciliana, sono determinati in conformità ai criteri adottati con decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160.

2. Le misure previste dall'art. 1 del citato decreto sono aumentate del 75 per cento. Le misure previste dall'art. 2 sono aumentate del 50 per cento.

3. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto interministeriale si applicano, altresì, alle attività produttive di tipo tradizionale, costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, ridotto di un venticinquesimo del canone normale.

4. I canoni di cui all'art. 1 sono adeguati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti concessivi instaurati con atti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993

6. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario saranno oggetto di compensazione con il canone successivo

Art. 76.

Disposizioni diverse

1. La spesa prevista per gli interventi di cui all'art. 42 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è iscritta in bilancio, a decorrere dall'esercizio 1994, in relazione alle effettive esigenze e comunque entro il limite massimo dell'importo autorizzato dall'art. 42 medesimo (capitolo 85358).

Capo XII

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Art. 77

Fondo trasporti

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 270.000 milioni (capitolo 48629).

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 78

Universiadi

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31 viene così modificato:

«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese per consentire la candidatura della Sicilia allo svolgimento delle Universiadi estive 1997, nonché trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme necessarie richieste dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU)»

2. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31, e al fine di trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme richieste dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU) per l'effettuazione Universiadi estive del 1997, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 79

Campionati mondiali di ciclismo

1. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, modificato con l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare per l'esercizio finanziario 1993 la somma complessiva di lire 6.000 milioni, secondo un piano di spesa formulato da un Comitato direttivo, nominato con decreto dello stesso Assessore.

2. Il Comitato direttivo è composto oltre che dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, anche dal Presidente della Federazione ciclistica italiana ovvero da un suo delegato, dal delegato regionale del CONI, dal direttore regionale del turismo, sport e spettacolo e da tre funzionari in servizio presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. Esso avrà il compito di formulare le linee generali di organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo 1994 e del piano della spesa occorrente, di vigilare sull'attività del Comitato organizzatore mondiali 1994, incaricato dalla Federazione ciclistica italiana dell'organizzazione dei campionati

Art. 80

Residenze turistico-alberghiere

1. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina, come previsto dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217

2. Per i finanziamenti si può accedere alla legge regionale 1° luglio 1972, n. 32.

Art. 81

Consorzio «Ente autodromo Pergusa»

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli scopi previsti nello statuto del consorzio «Ente autodromo Pergusa», l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere al consorzio un contributo di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.

Art. 82.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, come risultano specificati nell'allegata tabella A, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 422.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e quanto a lire 450.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio.

2. I maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati nell'allegata tabella A, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codici 08.01.00 e 08.02.00, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio

Art. 83.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 maggio 1993

CAMPIONE

93R0413

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 21.

Modificazioni di alcuni servizi regionale operanti in materia ambientale, modifiche alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38, del 29 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche nelle competenze e nella denominazione di alcuni servizi

1. All'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni il punto n. 26) del secondo comma è così sostituito:

«26) controllo e tutela ambientale. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di controllo e monitoraggio ambientale, di sistema informativo ambientale, di valutazione di impatto ambientale, di tutela e risanamento dell'atmosfera;»

2. All'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 26-ter) del secondo comma è così sostituito:

«26-ter) parchi e foreste. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di aree protette e di risorse forestali;».

3. All'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 27) del secondo comma è così sostituito:

«27) difesa del suolo. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di assetto idraulico, di assetto idrogeologico, di attività estrattive. Svolge inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nelle stesse materie nei confronti dei servizi provinciali e circondariale di difesa suolo, risorse idriche e risorse forestali;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 aprile 1993

BOSELLI

90R0376

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 22.

Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo di informazione e animazione rurale «Carrefour».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 38 del 29 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1:

1. La Regione Emilia-Romagna promuove con la presente legge l'attività di informazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale.

2. La Giunta regionale approva annualmente il programma di attività da realizzare sulla base degli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla CEE, nonché sulla base delle esigenze di informazione comunitaria da parte dell'utenza, in particolare degli operatori delle piccole e medie industrie, delle imprese agricole e artigiane localizzate nel territorio della regione.

3. La realizzazione del programma di attività è affidata al Consorzio fra i Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo costituito per la gestione di Centro di formazione professionale in agricoltura.

Art. 2.

1. Alla realizzazione e al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e associazioni di produzione, singoli produttori e professionisti interessati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 3.

1. Per la realizzazione del programma di attività, di cui all'art. 1, la Regione concede al «Consorzio fra Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura» un contributo annuo.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono fissate con atto della Giunta regionale.

3. Il Consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una realizzazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ed ammontante a L. 60.000.000 la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al cap. 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato dal Consiglio regionale in data 12 marzo 1993, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato al progetto di legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1993.

2. La Giunta regionale ove necessario è autorizzata ad apportare con il proprio atto le seguenti variazioni al bilancio di competenza e cassa per l'esercizio 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 aprile 1993

BOSELLI

90R0377

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 43 del 17 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale.».

Art. 2.

Integrazioni

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alla quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.

4-ter. I proventi introitati dall'amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. È fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento.»

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 maggio 1993

BOSELLI

90R0378

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il riordino delle comunità montane, in ordine alla rideterminazione delle zone omogenee nella provincia di Piacenza e ai provvedimenti di costituzione delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 43 del 17 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito territoriale della Zona 2

1. Al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, la Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) è così costituita:

«Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda) comprendente i Comuni di: Bettola, Farini Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca.»

Art. 2.

Modifica all'art. 7 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1993, l'ultimo periodo «Dalla data del decreto decorre la costituzione della Comunità Montana.» è sostituito dal seguente «La costituzione della Comunità Montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 maggio 1993

BOSELLI

90R0379

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25.

Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 43 del 17 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche statutarie dell'ERVET S.p.a.

1. La presente legge detta disposizioni per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio, ERVET S.p.a.

2. La permanenza della partecipazione della Regione Emilia-Romagna nella compagine sociale dell'ERVET S.p.a., da essa promossa e costituita a norma dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 e successive modificazioni, è subordinata all'introduzione nello statuto della Società stessa delle modificazioni previste negli articoli successivi.

Art. 2.

Denominazione e soci

1. L'ERVET S.p.a. assume la denominazione di «ERVET - Politiche per le imprese - S.p.a.».

2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonché altri soggetti privati con personalità giuridica.

Art. 3.

Oggetto

1. La società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, si configura come strumento della politica economica della Regione stessa e di attuazione della programmazione regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

2. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, degli indirizzi del programma regionale di sviluppo e del piano territoriale regionale, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale in particolare per:

- a) favorire la realizzazione di attività economiche anche in forma associata;
- b) organizzare servizi di assistenza tecnica;
- c) sostenere le applicazioni economiche della ricerca;
- d) promuovere l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese;
- e) concorrere alla creazione di poli scientifici e tecnologici;
- f) promuovere interventi per il trasferimento tecnologico;
- g) sviluppare la qualità del sistema economico e territoriale e la crescita qualitativa dell'imprenditoria nella Regione.

Art. 4.

Modalità di intervento

1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolge la propria attività avvalendosi di norma di società e di centri partecipati o in collaborazione con enti pubblici e con privati, nonché con società da questi istituite. A tal fine la Società può:

- a) riorganizzare, sviluppare o costituire società, centri di servizi o qualsiasi organismo utile anche d'intesa con altri enti pubblici e

privati. In tali organismi, qualora essi assumano, l'assetto societario, la partecipazione dell'ERVET può essere minoritaria, e ciò in particolare nei settori di attività che si collocano sul mercato e non perseguono prioritariamente finalità di ricerca, innovazione e di sperimentazione;

b) partecipare, associarsi o stipulare contratti con enti, istituti, società ed organismi pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi od affini al proprio e che operino nei campi di attività di cui all'art. 3

Art. 5.

Bilancio della Società

1 Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.

2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

Art. 6.

Progetti di intervento

1 La società, per l'attuazione degli indirizzi e delle previsioni del programma regionale di sviluppo o dei piani settoriali ad essa affidati, presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione previsionale e programmatica contenente la descrizione analitica dei progetti di intervento elaborati dai soggetti di cui all'art. 4. Per ciascun progetto sono indicati gli obiettivi, i tempi, i costi e le risorse disponibili per la loro attuazione, nonché i finanziamenti da richiedere alla Regione. per i progetti pluriennali la relazione contiene i necessari aggiornamenti annuali.

2. La Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio, delibera i progetti da ammettere a finanziamento e stabilisce l'entità del contributo regionale che non può superare l'80 per cento.

3 All'erogazione dei contributi di cui al comma 2 si provvede nella misura del 50 per cento alla approvazione del progetto; per il restante importo sulla base delle presentazioni di idonea documentazione attestante la realizzazione degli interventi.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni e integrazioni ai progetti in precedenza approvati e ai relativi finanziamenti, sulla base di intervenute e comprovate esigenze di aggiornamento delle proprie politiche di intervento

Art. 7

Progetti speciali

1. La Giunta regionale può provvedere al finanziamento di progetti di particolare interesse per la Regione, nell'ambito della finalità previste dalla presente legge, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.a.

Art. 8

Valutazione delle attività

1. La Giunta regionale provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'amministrazione.

2 La Società si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività. Essa presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione consultiva dell'attività svolta.

3 La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale il resoconto sulle attività della Società, i risultati delle verifiche di cui al comma 1, nonché il programma relativo ai finanziamenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla Società stessa.

Art. 9

Organi sociali

1 Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

2. La regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.

3 Il consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente della Società nominato dal consiglio di amministrazione stesso.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile

Art. 10

Compiti della assemblea dei soci

1 L'assemblea dei soci, oltre quando previsto dal codice civile e dallo statuto, si riunisce anche per deliberare gli indirizzi alla base dei progetti che il consiglio di amministrazione proporrà alla Giunta regionale.

Art. 11

Abrogazione di norme

1 Sono abrogati il secondo comma dell'art. 1, gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44

Art. 12.

Norma finanziaria

1 Agli oneri derivanti dalla partecipazione azionaria della regione all'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.a si fa fronte, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con i fondi che saranno stanziati al cap. 21070 del bilancio regionale la cui denominazione verrà aggiornata sulla base della presente legge, e sulla base di apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto all'articolo 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31

2. All'eventuale modifica della quota di partecipazione azionaria regionale si provvede mediante specifico provvedimento di legge.

3 Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spese del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 maggio 1993

BOSELLI

90R0380

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hiero, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via della Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 15
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colla, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalotti, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per Imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 3 *

L. 1.300